CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA "STRUTTURA MULTIFUNZIONALE A SUPPORTO DELLE AZIONI A GESTIONE DIRETTA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 F.S.E. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PERIODO 2007/2013" – A SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Art. 1 Oggetto dell'appalto.
Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti.
Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
Art. 4 Parametri di costo.
Art. 5 Norme che regolano l'appalto.
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.
Art. 8 Durata del contratto.
Art. 9 Proprietà dei prodotti.
Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati.
Art. 11 Pagamenti.
Art. 12 Validità dell'offerta.
Art. 13 Responsabilità ed obblighi.
Art. 14 Spese contrattuali.
Art. 15 Controversie Giudiziarie.
Art. 16 Invariabilità dei prezzi.
Art. 17 Penali.
Art. 18 Risoluzione del contratto.
Art. 19 Cauzione.
Art. 20 Brevetti industriali e diritti d'autore.
Art. 21 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto.
Art. 22 Clausola Finale.

ART 1 OGGETTO DELLA GARA.

Supporto tecnico operativo alla creazione e gestione triennale (2008-2010) di una *STRUTTURA MULTIFUNZIONALE* a supporto delle azioni a gestione diretta dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo secondo quanto contenuto nel Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento Ob. 2 "*Competitività regionale e Occupazione*" Periodo 2007-2013.

Le funzioni di cui è richiesto l'espletamento sono le seguenti:

- Funzione di erogazione di Servizi Territoriali di Informazione ed Orientamento: attività necessarie all'espletamento dei servizi territoriali di informazione e orientamento per le azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo di Trento;
- Funzione di certificazione delle competenze formali, informali e non formali possedute dai cittadini;
- Funzione di selezione, tutoraggio e accompagnamento degli allievi o degli stagisti di percorsi di formazione, mobilità o orientamento attuati nell'ambito di Programmi d'Azione Comunitari;
- Funzione di primissima formazione aperta ai cittadini destinata all'alfabetizzazione informatica e linguistica.

Tali attività concorrono al perseguimento delle finalità riferite all'Asse 4 "*Capitale Umano*" - Obiettivo specifico: *"Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento"*, del Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento Ob. 2 "*Competitività regionale e Occupazione*" Periodo 2007-2013.

Gli interventi si configurano quali azioni di sistema volta a:

1) erogare in maniera capillare nei confronti di tutti i cittadini della Provincia Autonoma di Trento di:
   - 1.1) attività di informazione e primo orientamento;
   - 1.2) consulenza orientativa;
   - 1.3) prima analisi dei bisogni dei clienti/utenti;
2) consentire ai cittadini residenti in provincia di Trento di poter acquisire una certificazione delle competenze comunque acquisite nel corso della loro vita scolastica e lavorativa attraverso un dispositivo di validazione delle acquisizioni professionali;

3) erogare servizi di accompagnamento per sostenere e rendere possibile l'accesso da parte dei cittadini alle opportunità loro offerte dai progetti promossi dall'Ufficio Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programmi d'Azione Comunitari;
4) fornire servizi formativi aperti, flessibili e di facile accessibilità ai cittadini per una loro primissima alfabetizzazione informatica e linguistica.

ART 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI E SERVIZI RICHIESTI.

L'esigenza di erogare servizi di accompagnamento alle azioni attivate direttamente dall'Autorità di Gestione – Ufficio Fondo Sociale Europeo - con l'intervento del Fondo citato, risulta essenziale per perseguire le finalità e le strategie del relativo Programma operativo.

2.1 SERVIZI TERRITORIALI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La finalità generale è quella di creare una rete informativa e orientativa a supporto del sistema di formazione professionale che tenga conto dei diversi contesti in cui si attiva la stessa formazione professionale cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, e che sia in grado di svolgere una funzione di promozione delle iniziative attivate, e di raccordo ed integrazione con servizi svolti da altre strutture territoriali (in primo luogo i centri per l'impiego, ma anche le scuole). In parallelo, è previsto che tale servizio si ponga con funzioni di raccordo con tutti i momenti in cui si esplica una fase di scelta, e in cui si manifesta una relativa esigenza di orientamento del singolo con attenzione anche alla prevenzione dell'insuccesso nella scuola e nella formazione professionale.

I presupposti di sviluppo di questo servizio sono:

a) l'integrazione prevista e progettata in una logica di rete locale con i servizi svolti da altre strutture territoriali;
b) la differenziazione di funzioni rispetto ad altri soggetti o altri servizi territoriali e la necessità di creare un raccordo;
c) la doppia funzione interna a questa nuova tipologia di servizi: cioè il fatto di essere, da un lato, servizi dedicati/specialistici per quanto concerne le

opportunità del sistema di formazione professionale (e quindi di rappresentare per gli altri servizi un punto di rinvio per possibili risposte mirate) e, dall'altro, di integrare i servizi di primo livello che già operano a 360° gradi (scuola, lavoro, ecc.).

Gli obiettivi specifici riguardano l'erogazione capillare nei confronti di tutti i cittadini della Provincia di:

a) attività di informazione e primo orientamento sulle opportunità formative (percorsi attinenti la conclusione dell'obbligo formativo, riqualificazione e formazione permanente);
b) consulenza orientativa a sostegno dei percorsi formativi ed erogazione di dispositivi di sostegno ai percorsi formativi (buoni individuali);
c) funzione di filtro rispetto alla rete dei servizi territoriali attraverso una prima analisi dei bisogni dei clienti/utenti e una conoscenza approfondita del tipo di risposte proprie dei diversi soggetti istituzionali e non (servizi per l'impiego, servizi socio-sanitari, cooperative sociali, ecc.).

Ciascuno dei servizi territoriali dovrà garantire:

a) attività di front–office (servizio di accoglienza ed analisi dei fabbisogni formativi, servizio di consulenza informativa, servizio di prima consulenza orientativa, organizzazione di uno spazio o di un servizio di auto-consultazione coerente con i locali disponibili);
b) attività di animazione e promozione territoriale nei confronti delle opportunità formativi rivolte ai diversi target di destinatari;
c) attività di back-office necessarie per programmare e gestire le due attività sopra indicate.

Dal punto di vista delle attività garantite, il funzionamento degli sportelli territoriali può essere così articolato:

a) accoglienza dell'utenza ed analisi delle attese e dei potenziali bisogni di formazione espressi dalla stessa;
b) consulenza informativa sui percorsi e sulle opportunità di formazione professionale;
c) consulenza orientativa a sostegno della definizione di percorsi formativi ;
d) assistenza alla costruzione di piani personalizzati di fruizione di opportunità attraverso l'utilizzo di buoni formativi individuali (si dovrà creare una lista / elenco di possibili fruitori);

e) animazione della rete locale (scuole, parti sociali, associazionismo, biblioteche, ecc.), attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni su scala locale, anche con l'utilizzo degli strumenti telematici;
f) attività di informazione per target di utenza mirati con l'utilizzo di pacchetti informativi strutturati;
g) attività di primo orientamento sulle problematiche delle transizioni formative e lavorative.

2.2 SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

Il servizio dovrà prevedere fasi di:

a) accoglienza;
b) prima valutazione dei bisogni;
c) bilancio delle competenze;
d) integrazione delle acquisizioni con eventuali percorsi formativi di perfezionamento;
e) formalizzazione della certificazione.

2.3 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FRUITORI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'AMBITO DI PROGRAMMI D'AZIONE COMUNITARI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE ED IL LAVORO

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

Il servizio dovrà prevedere le seguenti funzioni:

a) promozione, pubblicità ed informazione sulle opportunità offerte;
b) acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
c) selezione dei partecipanti;
d) accompagnamento all'inserimento nelle azioni progettuali;
e) monitoraggio delle azioni realizzate in loco;
f) valutazione degli apprendimenti;
g) erogazione delle certificazioni finali.

2.4 SERVIZIO DI PRIMISSIMA FORMAZIONE DESTINATI ALL'ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E LINGUISTICA

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

Il servizio dovrà essere caratterizzato da:

a) erogazione di almeno un percorso permanente di alfabetizzazione informatica strutturato con cicli della durata di due settimane ciascuno (4 ore a settimana divise in due giornate, presso la sede centrale) ad accesso libero;
b) erogazione di almeno un percorso ciascun mese di alfabetizzazione informatica strutturato con cicli della durata di due settimane ciascuno (4 ore a settimana divise in due giornate, presso ciascuna sede comprensoriale) ad accesso libero;
c) erogazione di almeno un percorso permanente di alfabetizzazione alla lingua inglese strutturato con cicli della durata di quattro settimane ciascuno (4 ore a settimana divise in due giornate, presso la sede centrale) ad accesso libero;
d) erogazione di almeno un percorso ciascun mese di alfabetizzazione alla lingua inglese strutturato con cicli della durata di quattro settimane ciascuno (4 ore a settimana divise in due giornate, presso ciascuna sede comprensoriale) ad accesso libero;

2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI FORMATIVI E BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede centrale e presso le sedi decentrate dove si attua la rete di interventi di cui al presente capitolato.

Il servizio dovrà prevedere le seguenti funzioni:

a) promozione, pubblicità ed informazione sui due strumenti;
b) acquisizione delle candidature dei potenziali beneficiari;
c) caricamento in banca dati delle domande dei possibili beneficiari;
d) gestione documentale dell’avvio attività, suo calendario e raccolta dei documenti di rendicontazione – per quanto riguarda i Buoni Formativi;
e) gestione documentale dell’avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione, verifica della congruità dei costi esposti e versamento in forma di anticipo agli Enti Erogatori delle spese sostenute – per quanto riguarda i Buoni di Servizio o di Accompagnamento;

f) certificazione delle spese sostenute in forma di anticipazione agli Enti Erogatori – per lo strumento Buoni di Servizio o di Accompagnamento - all'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione risorse specifiche per i Buoni di Servizio o di Accompagnamento e per i Buoni Formativi non ricompresse nella base d'appalto.

TUTTI I SERVIZI RICHIAMATI, nel loro complesso, dovranno essere erogati presso sedi messe a disposizione dalla committenza. La sede centrale del servizio è ubicata nella città di Trento, le sedi periferiche presso strutture comprensoriali. La committenza metterà a disposizione infrastrutture di rete, quali cablaggio informatico (rete LAN), forza elettromotrice e impianto telefonico. L'aggiudicatario, presso ciascuna sede (**tranne la sede centrale di Trento**), dovrà garantire le dotazioni strumentali quali telefono, fax, connessione ad internet e postazioni informatiche relative (hardware e software incluso).
Devono essere garantite risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni più oltre indicate, con una presenza delle stesse nelle diverse sedi in modo da garantire una rispondenza alle esigenze presenti nei diversi territori.

Il piano operativo per la messa a regime di tali servizi deve prevedere:

a) una fase di costruzione di strategie di raccordo con i principali interlocutori del sistema territoriale (altre tipologie di servizi con competenze proprie) - da realizzarsi entro il terzo mese dall'avvio della commessa;
b) una fase di preparazione e di formazione degli operatori, da realizzarsi entro il secondo/terzo mese dall'avvio della commessa;
c) una fase di implementazione e messa a regime dei servizi, a partire dal quarto mese dall'avvio della commessa;
d) una fase di erogazione del servizio, nello specifico:
   - presso la sede Centrale di Trento – un minimo di annuo di 290 giornate.
   - presso le Sedi Territoriali (10 sedi indicativamente 1 per Comprensorio) – un minimo annuo cumulativo di 580 giornate.
e) una fase di monitoraggio e valutazione delle attività erogate corrispondente agli ultimi tre mesi della commessa.

Inoltre il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà:

- tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all'emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti;
- avere una particolare cura nella scelta delle risorse umane impiegate, alle quali potrà essere riconosciuta una specifica fase di preparazione e documentazione, visto il carattere fortemente innovativo dei temi prescelti;
- realizzare ed integrare tutti i gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informatico provinciale, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;
- redigere bimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo Art. 11.
- dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati da - gli uffici provinciali competenti nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto.
In particolare, per il servizio **2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI FORMATIVI E BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO** – attività "**e)** gestione documentale dell'avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione, verifica della congruità dei costi esposti e **versamento in forma di anticipo agli Enti Erogatori delle spese sostenute** – per quanto riguarda i Buoni di Servizio o di Accompagnamento", si specifica che l'Aggiudicatario dovrà versare in forma di anticipazione circa 1.200.000,00 Euro l'anno in 4 rate da circa 300.000,00 Euro cadauna. Per ogni rata l'Amministrazione appaltante, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese anticipate, provvederà alla sua verifica e alla corresponsione all'Aggiudicatario di quanto anticipato (secondo quanto previsto nei *"Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei*

Buoni di Servizio o di Accompagnamento" approvati con la deliberazione della giunta Provinciale di Trento nr. 106 di data 26 gennaio 2007 - declinazione operativa delle *"Modalità generali per l'attivazione sperimentale di un sistema di Buoni di Servizio o di Accompagnamento"* così come previsto nell'articolo 2 comma 2 del D.P.G.P. 33-51/Leg del 27/12/2000 e s.m.i.). **L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione risorse specifiche per i Buoni di Servizio o di Accompagnamento e per i Buoni Formativi non ricompresse nella base d'appalto.**

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa spesa.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.

L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare tempestivamente alla Provincia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere all'Aggiudicatario stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la

mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 17.

L'Aggiudicatario deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia Autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123, il personale occupato dall'Aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.

ART. 4 PARAMETRI DI COSTO.

Nella predisposizione dell'offerta progettuale ci si dovrà attenere ad elementi e criteri guida atti a definire il contenuto di ogni servizio offerto e si dovranno formalizzare tutti gli elementi idonei a valutare preventivamente la qualità di ogni prodotto/servizio offerto.

I parametri di costo che dovranno comporre l'offerta progettuale sono i seguenti:

2.1 ***Servizi Territoriali di Informazione ed Orientamento*:** i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. L'aggiudicatario nella stesura dell'offerta dovrà prevedere anche il costo dello spostamento del proprio personale per il raggiungimento sia delle Strutture Territoriali (1 per ogni Comprensorio della Provincia Autonoma i Trento) sia per gli spostamenti da effettuare per realizzare ***l'animazione della rete locale (scuole, parti sociali, associazionismo, biblioteche, ecc***…);

2.2 ***Servizio di certificazione delle competenze*:** i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. Si dovrà anche

indicare il tipo di certificazione rilasciabile ovvero l'Ente/gli Enti certificatori che si coinvolgeranno e il tipo di competenze certificabili.

2.3 ***Servizio di accompagnamento fruitori interventi ricompresi nell'ambito di programmi d'azione comunitari riguardanti la formazione ed il lavoro*:** i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. L'Aggiudicatario dovrà prevedere, nella stesura dell'offerta anche i costi per lo spostamento del proprio personale per il ***"monitoraggio in loco"*** delle azioni realizzate. Si dovrà anche indicare il tipo di certificazione rilasciabile ovvero l'Ente/gli Enti certificatori che si coinvolgeranno e il tipo di competenze certificabili.

2.4 ***Servizio di primissima formazione destinati all'alfabetizzazione informatica e linguistica*:** i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. L'Aggiudicatario dovrà prevedere, nella stesura dell'offerta, anche i costi per lo spostamento del proprio personale per l'erogazione dei servizi di docenza presso le sedi delle Strutture Territoriali, nonché la fornitura del materiale minimo di cancelleria per l'utenza partecipante ai corsi di alfabetizzazione informatica e linguistica.

2.5 ***Servizio di raccolta delle domande di assegnazione di Buoni Formativi e Buoni di Servizio o di Accompagnamento*:** i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. L'Aggiudicatario dovrà prevedere, nella stesura dell'offerta, anche gli eventuali costi per l'anticipazione - agli Enti Erogatori di servizi finanziabili tramite lo strumento Buoni di Servizio o di Accompagnamento - delle spese sostenute secondo le modalità definite nel precedente Art. 3 del presente Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto. **L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione risorse specifiche per i Buoni di Servizio o di Accompagnamento e per i Buoni Formativi non ricompresse nella base d'appalto.**

ART. 5 NORME CHE REGOLANO L'APPALTO.

L’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via gradata:

- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l’Aggiudicatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

La Provincia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del contratto d’Appalto ancorchè non materialemente allegati:

- il presente Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto;
- l'offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria.

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico dell'Aggiudicatario quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta dell'Aggiudicatario.
Inoltre, l'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato. L'Aggiudicatario dovrà rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali - CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.

Il Servizio avrà inizio dalla data di affidamento e terminerà il 31 dicembre 2010.
Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del servizio nelle more della stipula contrattuale.
Alla scadenza del Contratto, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, il Contratto potrà essere affidato direttamente all'originario Aggiudicatario, per ulteriori 3 (tre) anni con scadenza ultima al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. B) del D.Lgs. 163/2007.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate dall'Aggiudicatario sono di proprietà esclusiva della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
L'Aggiudicatario si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.
La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

ART. 11 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura accompagnata da una relazione che dia conto delle attività svolte, come segue:

- una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo annuale, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte e della spesa sostenuta;

- il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.

L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente Art 11, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre.

Il rimborso dei pagamenti effettuati in forma di anticipazione riferiti al servizio **2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI FORMATIVI E BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO –** attività **"e)** *gestione documentale dell'avvio del servizio, raccolta dei documenti di rendicontazione, verifica della congruità dei costi esposti e* **versamento in forma di anticipo agli Enti Erogatori delle spese sostenute** – *per quanto riguarda i Buoni di Servizio o di Accompagnamento*", l'Amministrazione appaltante, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese anticipate, provvederà alla sua verifica e alla corresponsione all'Aggiudicatario di quanto anticipato.

ART. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara. Ai sensi dell'art. 11, comma. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in

dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.
L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m., e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del Contratto.
Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a:

a) collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguito il servizio;
b) comunicare alla Provincia, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

L'Aggiudicatario deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L'Aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
La Provincia, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riserva **di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 30% (trentapercento)** dell'importo concernente il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.
La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi l'Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

La Provincia, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicatario documenti e informazioni relative a:

a) iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
b) iscrizione e tassi INAIL;
c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Provincia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 15 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'Aggiudicatario, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

ART. 17 PENALI.

In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con l'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività, la Provincia potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'Aggiudicatario e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
L'ammontare derivante dall'applicazione delle penali previste nel comma precedente, in nessun caso potrà superare l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), in relazione ad ogni singolo inadempimento, pena la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all'Art 3 la Provincia, potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Aggiudicatario una penale sino ad un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Per ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel Contratto, la Provincia si riserva la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale fino ad un valore pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).
La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art 19, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Con riferimento all'articolo 1456 cod. civ. e ai sensi dell'Art 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Provincia possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicatario a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, la Provincia si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il Contratto per colpa ed in danno dell'Aggiudicatario, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Provincia, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicatario nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
E' facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara relativamente ai requisiti tecnici richiesti ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- ✓ in caso di cessazione dell'attività da parte dell'Aggiudicatario;
- ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati;
- ✓ nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario diano luogo all'applicazione di penali da parte della

Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi;

- ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia, ai sensi del successivo Art 19;
- ✓ nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'Aggiudicatario, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'Aggiudicatario riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
- ✓ negli altri casi di cui agli articoli 13 e 19.

ART. 19 CAUZIONE.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicatario con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario stesso presta una cauzione definitiva secondo le modalità stabilite dalle *"Norme per la partecipazione alla gara"*.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia fermo restando quanto previsto nell'Art 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Provincia a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, anche prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Provincia, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Provincia.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Provincia una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Aggiudicatario, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
La Provincia si impegna ad informare prontamente l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Aggiudicatario riconosce alla medesima Provincia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Aggiudicatario.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il Contratto.
In conformità a quanto previsto dall'Art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
L'Aggiudicatario, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
In particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Aggiudicatario dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione

alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 e dell'ulteriore requisito concernente il non essere stato accreditato nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 - ne l'essere accreditato ai sensi del CAPO I del D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m. e i. per la realizzazione di attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Provincia nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che lo stesso Aggiudicatario ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 22 CLAUSOLA FINALE.

Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Provincia non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.